

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Bompietro il 9 marzo 2004 n.6 esecutivo
in data 24.03.2004

ARTICOLO 1

FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso lo stimolo e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.

Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.

L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione.

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ad anziani, disabili, famiglie multiproblematiche e a quant'altri bisognosi di prestazioni domiciliari.

ARTICOLO 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono fruire del servizio tutti i cittadini residenti che a causa delle loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari.

In particolare sono destinatari:

1. Persone anziane che vivono da sole e/o in coppia, privi di supporto familiare, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
2. Persone con disabilità e prive di adeguato supporto familiare;
3. Famiglie multiproblematiche.

ARTICOLO 3

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La competenza del servizio è del Comune di Bompietro che ne cura la programmazione e la valutazione.

L'Amministrazione Comunale, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi di propri operatori (Assistente Sociale, lavoratori ASU e PUC) e della prestazione gratuita di obiettori di coscienza.

Il servizio inoltre, previa apposita convenzione, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato quale supporto integrativo.

ARTICOLO 4

PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare debbono tendere al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo di autonomia nel contesto abitativo attivando le capacità potenziali della persona e del nucleo familiare.

Le prestazioni offerte sono le seguenti:

1. Aiuto per l'igiene e cura della persona (aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto per l'assunzione dei pasti).
2. Aiuto per la cura e governo della casa (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, cambio, lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti, preparazione pasti, acquisto generi alimentari, ecc.)
3. Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie) e segretariato sociale.
4. Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, aiuto nel favorire la socializzazione (coinvolgimento dei familiari, amici e vicinato, rapporti con le strutture sanitarie, sociali e religiose ecc.)
5. Prestazioni sanitarie: controllo dell'assunzione corretta dei farmaci. Le prestazioni di tipo infermieristico e/o riabilitativo saranno di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, che verranno attivate su segnalazione degli operatori domiciliari attraverso il raccordo con l'ufficio dei servizi sociale professionale.

L'Amministrazione potrà, inoltre, considerare l'opportunità di attivare prestazioni integrative qualora ne ravvisi la necessità.

L'Amministrazione Comunale al fine di garantire una risposta globale a domicilio dell'utente, assicurando servizi sanitari integrativi ai servizi socio-assistenziali, richiede, ove occorra, all'Azienda Sanitaria Locale, interventi infermieristici, riabilitativi e medico specialistici

ARTICOLO 5

FORME DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare si può realizzare:

- Mediante gestione diretta;
- A mezzo di Istituzione;
- Attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'Albo Regionale, secondo le normative vigenti;
- Mediante gestione mista.

L'amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi di operatori della Pubblica Amministrazione (Assistente Sociale, lavoratori ASU e PUC) e della prestazione gratuita di obiettori di coscienza e di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente.

L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune. Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del servizio sanitario locale.

Il servizio ha durata annuale (anno solare).

Le prestazioni erogate saranno proporzionali alle capacità economiche dell'Ente.

Tutte le richieste pervenute saranno prese in carico dall'Ufficio dei servizi sociali che svilupperà un piano personalizzato d'intervento per ogni utente.

ARTICOLO 6

PRESTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le istanze dell'interessato o del suo rappresentante legale vanno presentate all'Ufficio dei Servizi al cittadino, su apposito modulo, fornito dall'Amministrazione Comunale entro i termini e secondo le modalità indicate nel relativo bando, affisso in tutto il territorio cittadino.

Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione dell'ufficio a pena di decadenza.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

ARTICOLO 7

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio dei Servizi Sociali si avvale dell'Assistente Sociale, che provvede alla compilazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione ove necessario dal medico di famiglia.

Le schede di rilevazione misurano:

- a) il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali;
- b) il grado di solitudine;
- c) il livello di assistenza di cui gode il soggetto;
- d) le condizioni socio-economiche del nucleo familiare;
- e) la presenza di fattori di rischio(per fattori di rischio si intende es. presenza di minori da tutelare, evasione scolastica, abuso, abbandono, prostituzione, sfruttamento ecc.).

Il servizio Sociale professionale, viste le condizioni generali del soggetto, valuta le condizioni di ammissibilità al servizio, avvalendosi se necessario della consulenza delle figure professionali specializzate dell'Azienda Sanitaria Locale, e formula, in caso di accoglimento della domanda, un piano di intervento personalizzato al singolo caso, con l'eventuale collaborazione del nucleo familiare dell'assistito.

In esso viene specificato il tipo, la frequenza e la durata delle prestazioni da erogare.

ARTICOLO 8

DIVIETO EROGAZIONE PRESTAZIONI

Ai soggetti che percepiscono l'indennità di accompagnamento non saranno erogate le prestazioni di igiene e cura della persona.

ARTICOLO 9

GRADUATORIE

Qualora il numero delle istanze sia superiore alla disponibilità delle risorse economiche che l'Ente mette a disposizione si procederà all'istituzione di graduatorie per categorie di bisogno.

Per il 75% il servizio sarà reso agli anziani, per il 15% sarà reso a soggetti con disabilità e il restante 10% a famiglie multiproblematiche. Nel caso non vi siano una o più tipologie di soggetti le quote restanti verranno assorbite dalle altre tipologie di soggetti.

Il responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla compilazione di tutte le schede di valutazione di competenza dell'Assistenza Sociale, formula graduatorie differenziate per categoria di bisogni: anziani, disabili e famiglie multiproblematiche; seguendo i parametri stabiliti nel regolamento del servizio e sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede.

Le graduatorie possono essere visionate presso l'Ufficio dei Servizi al Cittadino solo dai soggetti in graduatoria e/o da persone da loro delegate.

ARTICOLO 10

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

AREA ANZIANI

I criteri per la determinazione del numero degli anziani a cui erogare il servizio sono determinati nel seguente modo:

GRADO DI AUTOSUFFICIENZA

Punti 10 totalmente non autosufficiente;

Punti 5 Parzialmente autosufficiente;

Punti 0 totalmente autosufficiente;

GRADO DI SOLITUDINE

Punti 10 coloro che vivono da soli e privi di qualsiasi supporto;

Punti 5 coloro che vivono con un leggero supporto familiare o parzialmente presente;

Punti 0 coloro che vivono con un "ricco" supporto familiare o con familiari in grado di aiutarli.

ETA'

Punti 8-10 da anni 80 in su

Punti 5-7 da anni 70 a 79

Punti 2-4 da anni 60 a 69

Punti 0-1 da anni 50 a 59

FATTORE DI RISCHIO

Per ogni fattore di rischio individuato dall'operatore verranno assegnati da 0 a 2 punti.

REDDITO

Punti 4 da 0 a 12.911,42 Euro

Punti 3 da 12.911,42 a 15.493,71 Euro

Punti 2 da 15.493,71 a 18.075,99 Euro

Punti 1 da 18.075,99 a 19.625,36 Euro

Punti 0 oltre 19.325,36 Euro

AREA DISABILI

I criteri per la determinazione del numero di disabili a cui erogare il servizio sono determinati nel seguente modo:

GRADO DI AUTOSUFFICIENZA

Punti 10 totalmente non autosufficiente;

Punti 5 Parzialmente autosufficiente;

Punti 0 totalmente autosufficiente;

GRADO DI SOLITUDINE

Punti 10 coloro che vivono da soli e privi di qualsiasi supporto;

Punti 5 coloro che vivono con un leggero supporto familiare o parzialmente presente;

Punti 0 coloro che vivono con un "ricco" supporto familiare o con familiari in grado di aiutarli.

FATTORE DI RISCHIO

Per ogni fattore di rischio individuato dall'operatore verranno assegnati da 0 a 2 punti.

REDDITO

Punti 4 da 0 a 12.911,42 Euro

Punti 3 da 12.911,42 a 15.493,71 Euro

Punti 2 da 15.493,71 a 18.075,99 Euro

Punti 1 da 18.075,99 a 19.625,36 Euro

Punti 0 oltre 19.325,36 Euro

AREA FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE

I criteri per la determinazione del numero Di famiglie multiproblematiche a cui erogare il servizio sono determinati nel seguente modo:

GRADO DI AUTOSUFFICIENZA

Punti 10 totalmente non autosufficiente;

Punti 5 Parzialmente autosufficiente;

Punti 0 totalmente autosufficiente;

GRADO DI SOLITUDINE

Punti 10 coloro che vivono da soli e privi di qualsiasi supporto;

Punti 5 coloro che vivono con un leggero supporto familiare o parzialmente presente;

Punti 0 coloro che vivono con un "ricco" supporto familiare o con familiari in grado di aiutarli.

FATTORE DI RISCHIO

Per ogni fattore di rischio individuato dall'operatore verranno assegnati da 0 a 2 punti.

REDDITO

Punti 4 da 0 a 12.911,42 Euro

Punti 3 da 12.911,42 a 15.493,71 Euro

Punti 2 da 15.493,71 a 18.075,99 Euro

Punti 1 da 18.075,99 a 19.625,36 Euro

Punti 0 oltre 19.325,36 Euro

Relativamente al reddito lo stesso, in presenza di eventuali nuove normative potrà essere variato.

Sulla base dei parametri summenzionati l'Assistente Sociale potrà valutare le diverse situazioni attribuendo anche un punteggio intermedio non previsto.

Ogni scheda sarà corredata da una scheda di rilevazione della situazione socio sanitaria dall'Ufficio dei Servizi Sociali.

ARTICOLO 11

RINVIO

Il parametro relativo alla selezione degli utenti da ammettere sulla base del reddito, di cui al precedente art.10, si adegua automaticamente alle variazioni disposte al riguardo dalla legge.

ARTICOLO 12

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

L'aggiornamento della graduatoria può avvenire:

- Per i soggetti per i quali siano insorti i requisiti prescritti oltre i termini di scadenza del bando: attraverso richiesta scritta e documentata all'ufficio dei Servizi Sociali.
- Per i soggetti già in graduatoria, provvede, quindi fatti salvi i diritti acquisiti, all'aggiornamento delle graduatorie seguendo l'iter procedurale previsto dall'art.7.

ARTICOLO 13

SCORRIMENTO GRADUATORIE

Le graduatorie periodicamente aggiornate secondo le modalità previste dall'articolo 11 restano valide ai fini dello scorrimento fino a nuovo bando; esse possono essere utilizzate nei seguenti casi

- a) cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- b) impinguamento dei capitoli di bilancio;
- c) disponibilità del personale addetto al servizio.

ARTICOLO 14

GRATUITA' DEL SERVIZIO E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE

Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non supera la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alle vigenti normative.

I versamenti delle quote di compartecipazione della spesa da parte degli assistiti o dai familiari dovranno essere effettuati mensilmente mediante il versamento intestato alla Tesoreria Comunale.

Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta la sospensione del servizio.

ARTICOLO 15

CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio domiciliare può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente;
- decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- termine del piano dell'intervento;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione.

ARTICOLO 16

VERIFICHE

Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sulle condizioni psico.fisiche e sociali del soggetto, sono condotte dall'ufficio del Servizio Sociale Professionale con scadenza almeno trimestrale o su segnalazione degli operatori del servizio.

Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni del bisogno.

ARTICOLO 17

CONTROLLI

E' fatto obbligo all'ufficio dei servizi sociali di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

Detti controlli sono altresì, condotti dalle commissioni consultive specifiche ove istituite, così come previsto dalla vigente normativa.

L'ufficio dei servizi sociali ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta salva la facoltà dell'ufficio servizi sociali di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

ARTICOLO 18

NORME FINALI

Dal momento che il presente regolamento entra in vigore si ritiene abrogata ogni altra forma regolamentare con esso in contrasto.

Il presente regolamento è soggetto a revisione qualora i principi fissati nello statuto siano incompatibili con le disposizioni in esso contenute.